



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 182 DEL 22 dicembre 2021

CIG: Z25348CB74

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs. 267/2000.

Data 22/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo	Cap.	Art.	Anno Imp.	Numero Imp.	Sub Imp.	Anno Acc.	Numero Acc.	Sub Acc.
74,00	1015	499	2022	177	0			
8,00	1044	411	2022	202	0			
44,00	1044	413	2022	179	0			
19,00	1044	499	2022	180	0			
38,00	1076	413	2022	181	0			
13,00	1076	499	2022	182	0			
25,00	1092	413	2022	183	0			
12,00	1092	499	2022	184	0			

8,00	1192	411	2022	185	0			
72,00	1192	412	2022	186	0			
65,00	1192	413	2022	187	0			
28,00	1192	499	2022	188	0			
28,00	1217	413	2022	189	0			
9,00	1217	499	2022	190	0			
22,00	1290	411	2022	191	0			
20,00	1290	499	2022	192	0			
49,00	1290	413	2022	193	0			
22,00	1348	412	2022	194	0			
49,00	1367	412	2022	195	0			
22,00	1387	412	2022	196	0			
38,00	1577	412	2022	197	0			
12,00	1626	412	2022	198	0			
4,00	1627	412	2022	199	0			
12,00	1830	412	2022	200	0			
4,00	1962	412	2022	201	0			
37,00	2041	412	2022	178	0			

Data 22 dicembre 2021

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO***

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

Premesso che

- con determinazione del Responsabile n°103 del 20/11/2015 veniva affidata la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Verzuolo per anni tre;
- con successiva determinazione del Responsabile n°175 del 18/12/2018 veniva effettuata la proroga del servizio di brokeraggio assicurativo per ulteriori tre anni (fino al 31/12/2021);
- il servizio è stato svolto dalla ditta AON Spa con piena soddisfazione dell'Ente e in perfetta aderenza alle previsioni contenute nel capitolato d'onori con rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Visto

- il par. 3.7 delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che prevede espressamente la possibilità, sebbene a carattere eccezionale, di procedere all'affidamento del contraente uscente *“in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso”*;

Ravvisato che

- la Ditta AON Spa ha attualmente in corso la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo sulle polizze stipulate dal Comune di Verzuolo eseguite nel corso dell'incarico;
- l'attivazione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di quo, verrà sicuramente effettuata nel corso del prossimo anno iniziando le varie fasi dell'affidamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 31/12/2022;
- a seguito di contatti intercorsi con la AON Spa al fine di potere riscontrare l'eventuale disponibilità di questa a realizzare l'incarico di quo, questa si è altresì resa disponibile al riaffidamento diretto per una ulteriore annualità (2022) ad eseguire le proprie attività dietro il riconoscimento dell'aggio percentuale finora praticato con l'erogazione di un servizio che si è rivelato essere ottimale sia in termini qualitativi che quantitativi;
- non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura, giacché tutto ciò che è presente ha come unico elemento di selezione la variabile del prezzo fisso e non quella percentuale che intende adottare

l'amministrazione per garantire che possano essere raggiunti determinati obiettivi, quanto il mero supporto alle attività che determinerebbe un considerevole aggravio nei lavori degli uffici comunali, così come la necessità di risorse specifiche non presenti nella pianta organica;

- l'art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, consente l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e s.m.i. ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000,00 euro, sino al sotto soglia;
- il servizio di cui, nella modalità richiesta dall'Ente, con corresponsione della relativa remunerazione ad aggio non risulta comunque reperibile nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Dato atto che

- comunque l'applicazione obbligatoria del MEPA (comma 450 l. n. 296/2006) ovvero dei canali telematici territoriali trova luogo, per regola generale, in relazione a tutti gli acquisti della PA, come del resto ripetuto più volte dalla Corte dei Conti (con particolare riferimento anche agli acquisti in economia: cfr. tra le varie Sez. Marche n. 17/2013; Sez. Lombardia n. 92/2013; v. anche CDS n. 3/2013). Ma per tale stessa ragione non trova luogo invece in relazione agli affidamenti di servizi, dal momento che in tale ipotesi non si ravvisa un vero e proprio "acquisto" di un servizio destinato al comune, mentre la controprestazione è costituita dal diritto di gestire il servizio in chiave produttiva (v. anche ANAC det. n. 11/2015).
 - è stata svolta una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet con acquisizione di informazioni sui valori economici afferenti servizi analoghi conferiti da altre Amministrazioni, volta ad un confronto dei prezzi di mercato, e che è pervenuta la proposta di AON Spa con sede legale in Via Andrea Ponti, 8/10 – 20143 Milano (MI), P. Iva: 11274970158, Codice Fiscale: 10203070155 con la quale la ditta si dichiara disponibile al riaffidamento diretto per anni uno (2022) alle medesime condizioni economiche attualmente in corso;
- Constatato che il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
 - Ritenuto di affidare il servizio di brokeraggio al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come ribadito in premessa. Inoltre, il servizio proposto risulta rispondente alle esigenze dell'Amministrazione;
 - Constatato che il compenso da corrispondere viene calcolato con l'aliquota del 3% del totale dei premi annui da corrispondere come indicato nel capitolato d'oneri approvato a suo tempo in sede di gara;
 - Dato atto che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, ha stabilito che per gli appalti di valore inferiore ai 75.000 euro la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto

adottando un unico provvedimento;

- Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi la cui prestazione ha una durata non superiore ai 5 giorni-uomo. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.
- Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di fornire un servizio di adeguato livello qualitativo all'utenza usufruendo di una ditta specializzata nel settore;
 - l'oggetto del contratto riguarda la gestione del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Verzuolo;
 - la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale;
 - le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'offerta tecnico operativa presentata dalla ditta Aon Spa in sede di gara a suo tempo effettuata;
- Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;
- Visti:
 - l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, così come modificato ed implementato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a 75.000,00 euro;
 - l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico e la Determinazione ANAC n. 11/2015;
 - gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
 - l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
 - il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
 - gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

Richiamati:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n. 126/2014;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011);

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 4 del 25.01.2021 di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 aggiornato;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
 - con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023 e le successive variazioni sin qui intervenute.
- TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

- 1) **DI** affidare il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Verzuolo, per le motivazioni espresse in premessa, in ragione del compenso ad aggio del 3,00% calcolato sul totale dei premi annui delle varie polizze stipulate dal Comune di Verzuolo, fino al 31/12/2022;
- 2) **DI** impegnare a favore della ditta **AON SPA**, avente sede legale in Via Andrea Ponti, 8/10 – 20143 Milano (MI), P. Iva: 11274970158, Codice Fiscale: 10203070155 per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2022, la somma complessiva presunta di Euro **734,00** (esente IVA) - a titolo di aggio per il servizio svolto imputato sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 Esercizio 2022:

<i>Capitolo e articolo</i>	<i>Codice Bilancio</i>	<i>Importo anno 2022</i>
1015/499	01/01/1/110/01.1	74,00
1044/411	01/02/1/110/01.3	8,00
1044/413	01/02/1/110/01.3	44,00
1044/499	01/02/1/110/01.3	19,00
1076/413	01/03/1/110/01.3	38,00
1076/499	01/03/1/110/01.3	13,00
1092/413	01/04/1/110/01.1	25,00
1092/499	01/04/1/110/01.1	12,00
1192/411	01/06/1/110/01.3	8,00
1192/412	01/06/1/110/01.3	72,00

1192/413	01/06/1/110/01.3	65,00
1192/499	01/06/1/110/01.3	28,00
1217/413	01/07/1/110/01.3	28,00
1217/499	01/07/1/110/01.3	9,00
1290/411	03/01/1/110/03.1	22,00
1290/413	03/01/1/110/03.1	49,00
1290/499	03/01/1/110/03.1	20,00
1348/412	04/01/1/110/09.1	22,00
1367/412	04/02/1/110/09.1	49,00
1387/412	04/02/1/110/09.2	22,00
1577/412	05/02/1/110/08.2	38,00
1626/412	06/01/1/110/08.1	12,00
1627/412	06/01/1/110/08.1	4,00
1830/412	10/05/1/110/04.5	12,00
1962/412	09/02/1/110/05.4	4,00
2041/412	12/03/1/110/10.2	37,00
Totale		734,00

dando atto dell'esigibilità delle spese entro il 31.12.2022 e fatta salva la facoltà di eventuali integrazioni che si rendessero necessarie;

- 3) **DI** dare atto che il CIG è il seguente: **Z25348CB74**;
- 4) **DI** attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;
- 5) **DI** dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 6) **DI** rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore;
- 7) **DI** precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile alla programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAGLIERO Renato *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.